

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2112)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGRETO, VIGNOLA, RIGHETTI, ALBANESE,  
MINNOCCI e LUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1972

Modifiche della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente  
riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18  
e alle guerre precedenti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 263, ha doverosamente ritenuto di attribuire ai combattenti della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti, decorati dalla croce al merito della guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili, oltre l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto, un segno tangibile di riconoscimento, consistente in un assegno annuo vitalizio.

Naturalmente l'assegno vitalizio ha un significato simbolico, rappresentato da un sacrificio, sia pure modesto, della collettività, che valga a testimoniare ai beneficiari la generale riconoscenza per le loro benemerite. Ciò, però, mentre non giustifica l'ir-

risorietà dell'assegno ed anzi ne richiede la determinazione in misura più consona, d'altra parte rende veramente inspiegabile la subordinazione dell'attribuzione alle condizioni economiche dei beneficiari. Si ritiene perciò necessario aumentare l'assegno da lire 60 mila a lire 120 mila annue e prevederne l'attribuzione in favore di tutti gli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, indipendentemente dalle loro condizioni economiche.

Il presente disegno di legge non comporta un aggravio della spesa stanziata in bilancio, in considerazione che, per l'età avanzata dei beneficiari, purtroppo il numero degli stessi si riduce notevolmente ogni anno.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

I commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio non reversibile, di lire 120 mila.

L'assegno decorre dal 1° gennaio 1972 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre ».